

TI_GERICHTE 60.2022.197 vom 3. Februar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.197

FR: TI_GERICHTE 60.2022.197 du 3 février 2023

IT: TI_GERICHTE 60.2022.197 del 3 febbraio 2023

Regeste

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in tema di inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente

Erwägungen

E. 1

ha acconsentito alla perquisizione e non si è opposto al sequestro di diversi oggetti (come da elenco allegato). Il verbale è stato sottoscritto dalla polizia, da RE 1 e anche dal suo difensore d'ufficio avv. _____.

Anche dal verbale di perquisizione e sequestro 14.6.2022 della compagna di RE 1 (cfr. AI 19), sottoscritto da quest'ultima, dalla polizia e dal suo difensore d'ufficio avv. _____, come pure dall'interprete, emerge che la perquisizione presso il suddetto appartamento così come il sequestro di diversi oggetti sono stati eseguiti dalla polizia, su ordine del Ministero pubblico/PP _____ e con il suo consenso.

Il fatto che la sottoscrizione dei verbali ha avuto luogo alla presenza dei difensori d'ufficio (i quali hanno dunque potuto assistere i patrocinati per tutelare i loro interessi), non può che confermare l'esattezza di quanto è stato ivi indicato.

I suddetti verbali attestano, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, che l'appartamento ubicato a _____ in Via _____, concesso in locazione a _____ dal 17.1.2022 al 30.6.2022 ad uso personale (AI 19), è stato perquisito dalla polizia, su mandato orale del procuratore pubblico e con il consenso degli aventi diritto, e meglio di _____ quale locataria, così come del suo compagno RE 1 che alloggiava con lei nel medesimo appartamento (ZK StPO ■ A. J. KELLER, op. cit., art. 244 CPP n. 6a; BSK StPO ■ O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2. ed., art. 244 CPP n. 9; PC CPP ■ L. MOREILLON / A. PAREIN ■ REYMOND, 2. ed., art. 244 CPP n. 6).

Va inoltre tenuto presente che la tesi del reclamante secondo la quale la polizia avrebbe eseguito la perquisizione in maniera illegale (senza mandato del procuratore pubblico e senza consenso degli aventi diritto) viene pure smentita dal fatto che RE 1, immediatamente dopo la perquisizione domiciliare e prima del suo interrogatorio, ha avuto un colloquio libero con il suo difensore d'ufficio che lo ha assistito anche durante il verbale d'interrogatorio. In quell'occasione non è stato contestato nulla in merito alle modalità di perquisizione dell'appartamento e all'agire della polizia, avendo RE 1 confermato di aver acconsentito ■ senza problemi ai loro controlli ■, e meglio come indicato nel considerando c. della presente decisione.

Si ha dunque che sia in sede di interrogatorio del 14.6.2022 (AI 19), ma anche in occasione delle osservazioni 16.6.2022 presentate al giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 30, p. 4,

consid. b), non è stata sollevata alcuna irregolarità in merito alla perquisizione e al sequestro eseguiti il 14.6.2022 dalla polizia, in particolare con riferimento al mancato consenso degli aventi diritto e all'assenza di un mandato orale del procuratore pubblico conferito alla polizia, né da RE 1 né dal suo difensore d'ufficio (anche poiché una tale contestazione sarebbe stata ad ogni modo in contrasto con quanto da loro approvato nel relativo verbale di perquisizione e sequestro).

3.2.2.

È quindi evidente che l'argomentazione del magistrato inquirente si fonda sull'opinione degli autori Thormann e Brechbühl secondo i quali una perquisizione domiciliare con il consenso dell'avente diritto è sempre ammissibile e in tal caso, secondo il tenore dell'art. 244 cpv. 1 CPP, non è necessario un mandato di perquisizione scritto (BSK StPO O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 244 CPP n. 19).

Sia come sia, anche il magistrato inquirente ha ad ogni modo confermato di aver dato oralmente il mandato di perquisizione alla polizia, come si evince inequivocabilmente dai verbali di perquisizione e sequestro 14.6.2022 allestiti dagli agenti e sottoscritti da RE 1, ma anche dalla sua compagna e dai loro difensori d'ufficio e pertanto privi di contestazioni.

Alla luce di ciò, nel caso concreto si può concludere in particolare sulla base dei verbali di perquisizione e sequestro 14.6.2022 e delle dichiarazioni rilasciate il medesimo giorno dallo stesso RE 1, in sede di interrogatorio, alla presenza del suo difensore d'ufficio e in assenza di elementi attestanti il contrario che il sequestro dell'appartamento è stato eseguito dalla polizia con mandato orale del procuratore pubblico e con il consenso degli aventi diritto (RE 1 e di _____).

3.2.3.

Soltanto con reclamo 27/28.6.2022 presentato alla Corte dei reclami penali contro la decisione di carcerazione preventiva del 17.6.2022 è stato eccepito per la prima volta che il 14.6.2022 la polizia giudiziaria sarebbe entrata nell'appartamento di propria iniziativa e con la forza, senza mandato del procuratore pubblico, e meglio come esposto al consid. i della presente decisione, circostanza nondimeno smentita dal rapporto di arresto provvisorio 14.6.2021 di RE 1 (in cui sono stati allegati i verbali di perquisizione e sequestro e il suo verbale d'interrogatorio 14.6.2022).

Ne discende che la decisione definitiva sull'utilizzabilità delle prove raccolte ex art. 140 s. CPP nell'ambito della perquisizione del 14.6.2022 spetterà, nella decisione finale, al giudice di merito (cfr. consid. 2.2. della presente decisione).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

-

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

E. 1.2

Il gravame presentato il 22/25.7.2022 contro la decisione 11.7.2022 con cui il procuratore pubblico ha rifiutato la richiesta di RE 1 di estromettere dall'incarto MP _____ tutte le prove acquisite nell'ambito della perquisizione (asseritamente) illegale eseguita dalla polizia il 14.6.2022 è tempestivo e anche proponibile (DTF 143 IV 475 consid. 2; cfr. anche ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 41). RE 1, imputato nel procedimento penale di cui all'inc. MP _____ e destinatario della decisione 11.7.2022 del procuratore pubblico, è legittimato a reclamare nella misura in cui l'inutilizzabilità delle prove acquisite nell'ambito della perquisizione possa essere chiaramente stabilita (DTF 143 IV 175 consid. 2.7.).

E. 2

. 2.1. Ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell'art. 140 CPP (disposizione che disciplina i metodi probatori vietati) non possono essere utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del CPP medesimo. Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito oppure in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_1409/2019 del 4.3.2021 consid. 1.3.1. e rif.). Secondo l'art. 141 cpv. 3 CPP le norme che definiscono le condizioni di validità devono essere distinte dalle semplici prescrizioni d'ordine, la cui violazione non incide sull'utilizzabilità delle prove (cfr. decisione TF 6B_1409/2019 del 4.3.2021 consid. 1.3.1. e rif.). Le prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il cpv. 2 non possono essere utilizzate (art. 141 cpv. 4 CPP). I documenti e le registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati (art. 141 cpv. 5 CPP).

E. 2.2

L'utilizzabilità delle prove raccolte senza una base legale sufficiente, vale a dire illegalmente, è disciplinata dagli art. 140 s. CPP (decisione TF 6B_1409/2019 del 4.3.2021 consid. 1.3.1. e rif.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la decisione definitiva sull'utilizzabilità delle prove giusta gli art. 140 s. CPP spetta di principio, nella decisione finale, al giudice di merito (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP) [dal quale ci si può attendere che sia in grado di distinguere le prove inutilizzabili da quelle utilizzabili e di fondarsi esclusivamente su queste ultime al momento dell'apprezzamento (decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.; DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; 143 IV 475 consid. 2.7.; 143 IV 387 consid. 4.4.; 141 IV 284 consid. 2.2.)]. A meno che la legge preveda esplicitamente che gli atti siano immediatamente restituiti oppure distrutti (per esempio ex art. 248, 271 cpv. 3, 277, 289 cpv. 6 CPP) oppure qualora, in base alla legge (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.3.) o alle circostanze del caso concreto, si evinca senz'altro l'illegalità del mezzo di prova (decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.; DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; 143 IV 387 consid. 4.4.; 141 IV 284 consid. 2.3.). Simili circostanze possono essere ammesse soltanto se l'interessato fa valere un interesse giuridicamente protetto particolarmente importante all'immediata constatazione dell'inutilizzabilità delle prove (decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.; DTF 141 IV 284 consid. 2.3.). In questo caso la giurisdizione di reclamo può decidere già nella procedura preliminare sull'utilizzabilità dei mezzi di prova e sulla loro estromissione dagli atti qualora la non utilizzabilità delle prove possa essere determinata chiaramente (DTF 143 IV 475 consid. 2.7.).

E. 3

. 3.1. Il reclamante contesta le modalità di perquisizione dell'appartamento nel procedimento penale di cui all'incarto MP _____, avendo a suo dire la polizia eseguito la perquisizione domiciliare in maniera illegale, senza mandato del procuratore pubblico e senza consenso dell'avente diritto.

E. 3.2.1

Ora, dal verbale di perquisizione e sequestro 14.6.2022 di RE 1 (cfr. AI 19) risulta in particolare che nell'ambito del procedimento di cui all'incarto MP _____ aperto a suo carico per titolo di furto (art. 139 CP) e su ordine del " Ministero pubblico/PP _____ ", la polizia ha proceduto alla perquisizione domiciliare dell'appartamento ubicato a _____ in Via _____. Dallo stesso verbale emerge, tra l'altro, che RE 1 ha acconsentito alla perquisizione e non si è opposto al sequestro di diversi oggetti (come da elenco allegato). Il verbale è stato sottoscritto dalla polizia, da RE 1 e anche dal suo difensore d'ufficio avv. _____. Anche dal verbale di perquisizione e sequestro 14.6.2022 della compagna di RE 1 (cfr. AI 19), sottoscritto da quest'ultima, dalla polizia e dal suo difensore d'ufficio avv. _____, come pure dall'interprete, emerge che la perquisizione presso il suddetto appartamento così come il sequestro di diversi oggetti sono stati eseguiti dalla polizia, su ordine del " Ministero pubblico/PP _____ " e con il suo consenso. Il fatto che la sottoscrizione dei verbali ha avuto luogo alla presenza dei difensori d'ufficio (i quali hanno dunque potuto assistere i patrocinati per tutelare i loro interessi), non può che confermare l'esattezza di quanto è stato ivi indicato. I suddetti verbali attestano, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, che l'appartamento ubicato a _____ in Via _____, concesso in locazione a _____ dal 17.1.2022 al 30.6.2022 ad uso personale (AI 19), è stato perquisito dalla polizia, su mandato orale del procuratore pubblico e con il consenso degli aventi diritto, e meglio di _____ quale locataria, così come del suo compagno RE 1 che alloggiava con lei nel medesimo appartamento (ZK StPO – A. J. KELLER, op. cit., art. 244 CPP n. 6a; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2. ed., art. 244 CPP n. 9; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN – REYMOND, 2. ed., art. 244 CPP n. 6). Va inoltre tenuto presente che la tesi del reclamante secondo la quale la polizia avrebbe eseguito la perquisizione in maniera illegale (senza mandato del procuratore pubblico e senza consenso degli aventi diritto) viene pure smentita dal fatto che RE 1, immediatamente dopo la perquisizione domiciliare e prima del suo interrogatorio, ha avuto un colloquio libero con il suo difensore d'ufficio che lo ha assistito anche durante il verbale d'interrogatorio. In quell'occasione non è stato contestato nulla in merito alle modalità di perquisizione dell'appartamento e all'agire della polizia, avendo RE 1 confermato di aver acconsentito " senza problemi ai loro controlli ", e meglio come indicato nel considerando c. della presente decisione. Si ha dunque che sia in sede di interrogatorio del 14.6.2022 (AI 19), ma anche in occasione delle osservazioni 16.6.2022 presentate al giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 30, p. 4, consid. b), non è stata sollevata alcuna irregolarità in merito alla perquisizione e al sequestro eseguiti il 14.6.2022 dalla polizia, in particolare con riferimento al mancato consenso degli aventi diritto e all'assenza di un mandato orale del procuratore pubblico conferito alla polizia, né da RE 1 né dal suo difensore d'ufficio (anche poiché una tale contestazione sarebbe stata ad ogni modo in contrasto con quanto da loro approvato nel relativo verbale di perquisizione e sequestro).

E. 3.2.2

Il procuratore pubblico, dal canto suo, nelle osservazioni 28.7.2022 rileva al proposito che la polizia ha individuato l'appartamento soltanto il 14.6.2022 su indicazione di un altro imputato, il quale aveva sostenuto che “ ... parte della refurtiva veniva consegnata in un appartamento in _____, dove soggiornavano RE 1 e la sua compagna _____. ... Una volta localizzato il luogo e prima di accedervi, la Polizia ha informato telefonicamente lo scrivente magistrato che ha conferito mandato orale di perquisizione e sequestro nel caso in cui ci fosse stata necessità di intervenire in maniera coercitiva. Ciò che non è stato necessario fare, essendo che la richiesta di aprire la porta e di accedere all'appartamento, l'intestatario del contratto di locazione e il compagno hanno liberamente aperto la porta e dato accesso ai locali, anche a quello dove si trovava la refurtiva, aprendo con la chiave la stanza occupata dai due rumeni arrestati il 10.6.2022 ” (osservazioni PP 28.7.2022, p. 2; cfr. anche consid. j, consid. l. e consid. m. della presente decisione). È quindi evidente che l'argomentazione del magistrato inquirente si fonda sull'opinione degli autori Thormann e Brechbühl secondo i quali una perquisizione domiciliare con il consenso dell'avente diritto è sempre ammissibile e in tal caso, secondo il tenore dell'art. 244 cpv. 1 CPP, non è necessario un mandato di perquisizione scritto (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 244 CPP n. 19). Sia come sia, anche il magistrato inquirente ha ad ogni modo confermato di aver dato oralmente il mandato di perquisizione alla polizia, come si evince inequivocabilmente dai verbali di perquisizione e sequestro 14.6.2022 allestiti dagli agenti e sottoscritti da RE 1, ma anche dalla sua compagna e dai loro difensori d'ufficio e pertanto privi di contestazioni. Alla luce di ciò, nel caso concreto si può concludere – in particolare sulla base dei verbali di perquisizione e sequestro 14.6.2022 e delle dichiarazioni rilasciate il medesimo giorno dallo stesso RE 1, in sede di interrogatorio, alla presenza del suo difensore d'ufficio e in assenza di elementi attestanti il contrario – che il sequestro dell'appartamento è stato eseguito dalla polizia con mandato orale del procuratore pubblico e con il consenso degli aventi diritto (RE 1 e di _____) .

E. 3.2.3

Ad ogni modo è sintomatico il fatto che dopo aver avuto un colloquio in carcere con RE 1 e aver assunto la sua difesa di fiducia (il 17.6.2022) così come dopo aver esaminato gli atti (il 21.6.2022) e dunque prima della scadenza del termine di dieci giorni per presentare reclamo ex art. 393 ss. CPP, l'avv. PR 1 non abbia immediatamente contestato il verbale di perquisizione e sequestro 14.6.2022 di RE 1 in relazione alla perquisizione (asseritamente) illegale eseguita dalla polizia . Soltanto con reclamo 27/28.6.2022 presentato alla Corte dei reclami penali contro la decisione di carcerazione preventiva del 17.6.2022 è stato eccepito per la prima volta che il 14.6.2022 la polizia giudiziaria sarebbe entrata nell'appartamento di propria iniziativa e con la forza, senza mandato del procuratore pubblico, e meglio come esposto al consid. i della presente decisione, circostanza nondimeno smentita dal rapporto di arresto provvisorio 14.6.2021 di RE 1 (in cui sono stati allegati i verbali di perquisizione e sequestro e il suo verbale d'interrogatorio 14.6.2022).

E. 3.3

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso in disamina non si può ritenere che la perquisizione domiciliare del 14.6.2022 sia stata eseguita dalla polizia senza mandato orale del procuratore pubblico, senza il consenso di RE 1 e della sua compagna. Ne discende che la decisione definitiva sull'utilizzabilità delle prove raccolte ex art. 140 s. CPP nell'ambito della perquisizione del 14.6.2022 spetterà, nella decisione finale, al giudice di merito (cfr. consid. 2.2. della presente decisione).

E. 4

Intimazione : - - Per la Corte dei reclami penali II

presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.